

**LE BIBLIOTECHE A CONFRONTO CON IL NUOVO
DIRITTO D'AUTORE: LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI
AL DIRITTO DI RIPRODUZIONE NELL' ART. 9 DEL
D.LGS. 68/2003 “Attuazione della direttiva 2001/29/CE
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella società dell'informazione”**

di Lucia Antonelli

Il decreto in oggetto, emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, apporta ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge italiana per la tutela del diritto d'autore attualmente in vigore (L. n. 633/1941).

Le novità introdotte dal decreto riguardano i diritti di riproduzione e di distribuzione, i diritti sulle opere registrate su supporti, i diritti degli interpreti ed esecutori, le sanzioni ed i compensi, l'utilizzazione libera delle opere d'ingegno. La normativa relativa a quest'ultimo aspetto, illustrata nell'art. 9 del decreto, verrà analizzata nella presente nota, poiché coinvolge, nell'ambito degli enti locali, gli archivi, i musei e, soprattutto, le biblioteche.

L'articolo in esame, che sostituisce il capo V del titolo I della legge n. 633/1941 (precisamente gli art. 65-71), stabilisce i criteri ed i limiti in base ai quali è possibile la riproduzione, attraverso fotocopia o altro, di opere protette

dal diritto d'autore.

Una prima novità si riscontra nel titolo: la denominazione «Utilizzazioni libere» è stata sostituita da «Eccezioni e limitazioni»; tale espressione, forse meno vaga rispetto alla precedente, risulta rigorosamente allineata con la formulazione adottata nella direttiva europea di riferimento.

Ma l'adeguamento terminologico non sempre appare rispettato ed ha, purtroppo, il suo peso: l'attuale comma 2 dell'art. 68 della legge n. 633/1941 ammette, «la libera fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata. [...] per i propri servizi», purché tali organismi non ne traggano «alcun vantaggio "economico o commerciale diretto o indiretto».

Rispetto alla versione antecedente del comma, la prima novità consiste nell'aver inserito la formula relativa al divieto di trarre vantaggi economici dalle copie effettuate per i propri servizi; la seconda consiste nell'aver menzionato, oltre alle biblioteche, anche gli archivi, i musei e le biblioteche scolastiche; la cosa in sé non può che essere accolta positivamente, in virtù del fatto che vengono inclusi nella disciplina delle eccezioni al diritto di riproduzione organismi finora non indicati. Ma, a ben guardare, si noterà una evidente difformità rispetto alla direttiva comunitaria, la quale non specifica assolutamente l'aggettivo «pubblico», né per gli archivi, né per i musei e non fa riferimento alle biblioteche scolastiche, quanto piuttosto ad «istituti di istruzione».

In entrambi i casi, il recepimento della normativa, sia da un punto di vista formale che concettuale, è solo parziale e potrebbe far sorgere problemi interpretativi di non facile soluzione, oltre che andare a scapito delle attività di organismi non aventi personalità giuridica pubblica, ma comunque «aperti al pubblico».

Una modifica da accogliere con soddisfazione riguarda invece il passaggio

dalla locuzione «biblioteca pubblica», presente nella precedente normativa, a quella di «biblioteca accessibile al pubblico»: cambiamento che comporta il coinvolgimento di ulteriori tipologie di biblioteche rispetto al passato. .

*** .

Rispetto alla ben nota e dibattuta questione della riproduzione per uso personale di opere d'ingegno effettuata mediante fotocopia o sistema analogo, la direttiva comunitaria non dà indicazioni in merito alla percentuale di pagine da riprodurre; il decreto n. 68/2003, al contrario (cfr. art. 68, comma 3, della L. 633/1941) lascia purtroppo invariato il preesistente limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le eventuali pagine di pubblicità. Va ricordato che la quota era stata introdotta con la legge n. 248/2000, che a suo tempo era intervenuta a modificare alcuni articoli della legge n. 633/1941, creando non pochi problemi per le biblioteche. Sono esenti da tale limite le opere fuori dei cataloghi editoriali e di difficile reperibilità sul mercato; il termine «opere» è stato mantenuto rispetto al vecchio articolo, ma risulta sicuramente poco pertinente: sarebbe risultato più appropriato parlare di «edizioni». La differenza tra i due termini è più che ovvia, anche ai non addetti ai lavori: è plausibile e frequente che una determinata edizione di un'opera sia fuori commercio, mentre è molto raro che là sia un'opera, se intesa in tutte le sue possibili e diverse manifestazioni editoriali e linguistiche.

Sempre in relazione alla disciplina delle fotocopie per uso personale, si segnala che le modifiche al comma 5 dell' art. 68 pongono ulteriori dubbi interpretativi e, di nuovo, terminologici: viene infatti specificato che «le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma, con

corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore di aventi diritto».

Pare opportuno sottolineare che, al di là della divergenza con la direttiva europea, che si riferiva anche qui, con doviziosa omogeneità lessicale e concettuale, a «biblioteche accessibili al pubblico», il recente decreto ripropone un problema sostanziale che sembrava superato nel comma 2 laddove si parla di fotocopie per i servizi delle biblioteche; per le fotocopie per uso personale la questione rimane aperta: l'espressione «biblioteca pubblica» è da intendersi come biblioteca aperta al pubblico o come biblioteca di ente pubblico? Il dubbio non è sconosciuto ai bibliotecari ed aveva già suscitato diverse perplessità in occasione dell'approvazione della già citata legge n. 248/2002, in relazione soprattutto alle conseguenze dei limiti imposti nell'erogazione di servizi da parte delle istituzioni bibliotecarie che svolgono una funzione di pubblica utilità. Se quindi si è fatto un passo avanti in ordine alle copie per i servizi di biblioteca, non è cambiato nulla per la questione relativa alle copie da effettuare per uso personale.

Continuando nell'analisi degli articoli modificati dal decreto, va detto che alcuni appaiono più rigorosi nell'attenersi ai principi sottesi all'emanazione della direttiva europea.

Il comma 1 dell'art. 69, relativo al prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, conferma la piena libertà nell'offerta del servizio, che rimane esente da qualsiasi tipo di autorizzazione o pagamento forfetario, purché compiuto ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale.

Il secondo comma dello stesso articolo mantiene per le «biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici» la possibilità di

riproduzione di una copia di riserva di fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive, purché non ne traggano alcun vantaggio economico.

L'art. 70, riguardante la comunicazione al pubblico di riassunti, citazioni o riproduzioni di brani o parti di opere. d'ingegno, prevede che essi vengano «effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica» e che «l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali».

Altre modificazioni sostanziali apportate dall'art. 9 del decreto n. 68/2003 alla legge n. 633/1941 si riferiscono all'aggiunta di articoli del tutto nuovi, che vanno dal 71-bis al 71-decies.

Un 'importante novità, anch'essa in linea con le indicazioni comunitarie, riguarda alcune agevolazioni ai portatori di particolari handicap, per i quali è consentita, per esclusivo uso personale, «la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap» (art. .71-bis); in questo caso non viene imposta la quota massima del 15% per la fotocopia del documento.

L'art. 71-ter fa riferimento alle eccezioni riguardanti la comunicazione di opere al pubblico. La nuova normativa prevede «la libera comunicazione o la messa a disposizione destinata. a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tali unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o licenza». Il concetto di libera fruizione, attraverso un terminale dedicato, di opere o altri materiali posseduti, appare sicuramente positivo e tiene conto dell'introduzione, nelle biblioteche, di nuovi supporti, e nuove tipologie di documenti; tuttavia, alla luce dello sfaccettato panorama offerto dalle tecnologie digitali, l'articolo risulta

forse vago, soprattutto relativamente alla clausola che pone dei limiti se in presenza di licenze d'uso.

Ritornando alla questione dell'ambiguità semantica, è da segnalare che in questo articolo è stata preferita la terminologia utilizzata nella direttiva europea in ordine alle tipologie di organismi coinvolti, il che legittima ulteriori dubbi interpretativi alla luce delle, differenze rispetto ai vocaboli utilizzati nei già citati commi 2 e 3 dell'art. 68.

Nel fornire una valutazione conclusiva delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 6812003 e nel tentativo di considerare in che termini sia stata recepita la direttiva europea, sembra inevitabile aspettarsi una certa dose di insoddisfazione da parte dei bibliotecari e dell'associazione nazionale di categoria: l'Associazione Italiana Biblioteche si era mossa con proposte di emendamenti allo schema di decreto, che però non hanno avuto seguito (cfr.: Giovanni Lazzari, membro del Cen dell'AIB, Il punto sul diritto d'autore (2), articolo pubblicato in "AIB notizie" n. 8/2002, e l'intervento dell'attuale presidente dell'AIB Iginio Poggiali, *Note ed osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 29/2001 CE concernente il diritto d'autore, accessibile all'URL: <<http://w:ww.aib.it/aib/cen/copyright20.htm>>*).

In sintesi, la normativa relativa alle eccezioni al diritto di riproduzione, di base, cambia poco e non appare come risolutiva rispetto ai problemi sorti per le biblioteche, pubbliche e non, dopo la legge n. 248 del 2000, soprattutto in prospettiva dell'attività di erogazione del servizio di fotocopia per gli utenti.